



TRIBUNALE DI FORLÌ

Forlì 6 aprile 2020

DECRETO n. 3/2020 U.N.E.P.

Oggetto: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE A SEGUITO EPIDEMIA CORONAVIRUS.

Il Presidente del Tribunale di Forlì, D.ssa Talia Rossella

- Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»,
- Visto il D.P.C.M. 01 aprile 2020 con il quale si dispone che tutte le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale ed efficaci alla data del 3 aprile 2020, sono prorogati fino al 13 aprile 2020;
- Viste le linee guida del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2020 in relazione alle misure da adottare per lo svolgimento dell'attività lavorativa per il personale dell'Amministrazione giudiziaria al fine di contenere il contagio da COVID-19;
- Visto il decreto n. 68/20 dalla Corte di Appello di Bologna;
- richiamati i provvedimenti già emessi per l'organizzazione dell'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti (U.N.E.P.) presso questo Ufficio

Ritenuta la necessità di adottare nuovamente misure organizzative per limitare l'accesso del pubblico all'Ufficio N.E.P che siano omogenee nel distretto della Corte di Appello di Bologna in considerazione della proroga fissata dal DPCM del 1° aprile 2020;

DISPONE QUANTO SEGUE:

1. Fino al 15/4/2020 l'accesso agli uffici NEP è consentito **dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.30**, esclusivamente per l'accettazione degli atti inerenti ad **ATTIVITA' URGENTI E INDIFFERIBILI** così come individuate dall'articolo 83 comma 3 del D.L. n. 18/2020;
2. Le notificazioni a mani saranno effettuate, non su richiesta della parte richiedente ma secondo la prudente valutazione del notificatore. Ad ogni modo, il

personale UNEP addetto ai servizi esterni è comunque **autorizzato ad astenersi dal recarsi, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, presso luoghi pubblici o privati o luoghi chiusi** fino a diversi disposizioni.

3. Per quanto riguarda gli atti di esecuzione in generale, possono essere rinviate o rifiutate, su valutazione esclusiva dell'Ufficiale Giudiziario - *stante la particolarità del lavoro svolto all'esterno, che comporta accesso in luoghi pubblici e privati* - in funzione dei principi richiamati dalle disposizioni normative in materia di emergenza sanitaria.

In particolare:

- per i pignoramenti mobiliari si invitano gli Avvocati a rinotificare gli atti di precetto scaduti o in scadenza in quanto non rientrano tra gli atti urgenti e indifferibili e pertanto, autorizza gli Ufficiali Giudiziari a rifiutare l'atto poiché non preclude, con la rinotificazione dell'atto, la possibilità di procedere ad esecuzione nei prossimi mesi. Tale disposizione riguarda anche gli atti già in possesso degli Ufficiali Giudiziari e non eseguiti a seguito della sopravvenuta emergenza COVID-19.

- per i pignoramenti presso terzi e immobiliari in scadenza, si dovrà dare priorità assoluta alla notificazione a mezzo del servizio postale;

- per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, così come lo prevede una norma del decreto Cura Italia, dovranno essere rinviate d'ufficio a data successiva al 30 giugno 2020;

4. Invita tutte le Cancellerie civili e penali:

- a non richiedere atti da notificare o da eseguire che non siano compresi tra quelli che hanno attinenza con i procedimenti individuati dall'art. 83 comma 3 D.L. 18/2020;

- inviare gli atti che sono considerati urgenti e indifferibili da detto decreto, a mezzo PEC (U.N.E.P.tribunale.forli@giustiziacert.it) al fine di limitare i contatti tra dipendenti;

A tal fine, autorizza il personale U.N.E.P. a rifiutare di ricevere le richieste delle Cancellerie concernenti atti non urgenti e/o indifferibili, con onere per il Dirigente U.N.E.P. di darne comunicazione a questo Presidente.

5. In relazione **ai presidi** e altre disposizioni non contenute nel presente decreto restano confermate e prorogate le misure già adottate nei precedenti decreti del 4 e 16 marzo 2020.

Dispone che, in caso di nuove proroghe legislative, il presente provvedimento abbia efficacia fino alla totale cessazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposta dal legislatore.

Il Presidente
D.ssa Rossella Talia

ARTICOLO 83 COMMA 3 - DECRETO LEGGE 17.03.2020, N. 18.

3. *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:*

a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

- 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;*
- 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;*
- 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.*

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.